



Regolamento per il conferimento dei Contratti di ricerca – Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 marzo 2025 ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. **8/2025**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA n. 16/2021 del 30/4/2021;

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione approvato con Decreto del 15 marzo 2006;

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG emanato con Delibera del CdA n. 29/2021 del 24/09/2021;

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG approvato con Delibera del CdA n. 22/2022 del 30/05/2022;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;



VISTO il D.L. 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTA la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14/2011 per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art.15, della legge 12 novembre 2011, n.183;

VISTO il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato dal D.lgs. 25 gennaio 2010 n.5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE;

VISTO l'art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 29 giugno 2022, n. 150);

VISTO il contratto relativo alla sequenza contrattuale sul contratto di ricerca ex art. 22 legge n. 240/2010 (art. 178, comma 1, lett. g del CCNL del comparto Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024) firmato in data 18 marzo 2025;

CONSIDERATO che l'IISG, in coerenza con quanto stabilito con l'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua, nell'accesso al lavoro;

VISTA la presa d'atto del Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 20/5/2025 con verbale n. 3/2025;



Istituto Italiano di
STUDI GERMANICI

RITENUTA la necessità di provvedere;

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per il conferimento dei Contratti di ricerca dell'Istituto Italiano di Studi Germanici di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli atti conseguenti.

IL PRESIDENTE
(Prof. Luca Crescenzi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
nella funzione di Segretario
Verbalizzatore
(Roberto Tatarelli)



Istituto Italiano di
STUDI GERMANICI

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI CONTRATTI DI RICERCA

**ARTICOLO 22 COMMA 3 LEGGE 240 DEL 30 DICEMBRE 2010
COME SOSTITUITO DALL'ART. 14 COMMA 6-SEPTIES DEL DL 36/2022
CONVERTITO IN LEGGE DALL'ART 1, COMMA 1, L. 29 GIUGNO 2022 N. 79**

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CDA N. 8/2025
DEL 26 MARZO 2025**

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 2 - Principi generali.....	4
Art. 3 - Requisiti relativi ai contraenti	4
Art. 4 - Incompatibilità	4
Art. 5 - Durata dei Contratti di Ricerca	5
Art. 6 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo	6
Art. 7 - Selezione dei contraenti.....	6
Art. 8 - Commissioni giudicatrici criteri di valutazione e modalità di selezione	7
Art. 9 - Conferimento del Contratto di Ricerca e stipula del contratto.....	9
Art. 10 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro	10
Art. 11 - Verifica dell'attività del Contrattista.....	10
Art. 12 - Rinnovo del Contratto di Ricerca	10
Art. 13 - Decadenza dal Contratto di Ricerca.....	11
Art. 14 - Cessazione del rapporto di lavoro.....	11
Art. 15 - Norme transitorie e finali.....	12

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 14, comma 6-septies del D.L. 30/04/2022 n. 36, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79, in ossequio ai principi della Carta Europea dei Ricercatori e di tutte le misure necessarie per promuovere la parità di genere, disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante per il conferimento dei Contratti di ricerca dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG) ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. L'attività di ricerca a cui correlare il conferimento dei Contratti di Ricerca deve:
 - a) avere carattere continuativo, cioè non meramente occasionale, e durata definita nel tempo;
 - b) essere coerente con l'attività istituzionale dell'IISG.
3. Non può formare oggetto dei Contratti di Ricerca di cui al precedente comma 1 l'affidamento di prestazioni di natura amministrativa.
4. Ai sensi del presente atto si intendono:
 - a) per "IISG", l'Istituto Italiano di Studi Germanici;
 - b) per "Contrattista" il personale IISG non di ruolo titolare di Contratto di Ricerca di lavoro dipendente a tempo determinato di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come sostituito dall'art. 14, comma 6-septies del D.L. 30/04/2022 n. 36, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79
 - c) per "Selezione", le modalità di selezione dei Contrattisti dell'IISG, disciplinate nel presente regolamento, mediante bandi di concorso per titoli e colloquio dei candidati e pubblicità degli atti;
 - d) per "Responsabile della Ricerca", il Responsabile della Ricerca dell'IISG, nominato con Delibera del CdA;
 - e) per "Responsabile del Progetto" si intende il soggetto preposto al coordinamento del progetto di ricerca cui afferisce il Ricercatore Post-Doc.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. I bandi di selezione per il conferimento dei Contratti di Ricerca relativi a specifici Progetti di ricerca dotati di propri finanziamenti potranno prevedere procedure peculiari qualora le stesse siano stabilite dai Progetti di ricerca predetti.
2. La selezione e il conferimento dei Contratti di Ricerca rispondono a criteri di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Le procedure di selezione dei Contrattisti assicurano la valutazione comparativa dei candidati.
4. L'IISG si avvale di strumenti telematici e di tecnologie informatiche per assicurare la celerità nell'espletamento dei lavori della commissione, nella diffusione delle informazioni e la pubblicità dei risultati conseguiti.
5. I Contratti di Ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'IISG e non possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

ART. 3 – REQUISITI RELATIVI AI CONTRAENTI

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la copertura di Contratti di Ricerca i candidati in possesso del titolo di Dottore di ricerca, PhD o equivalente, conseguito in Italia o all'estero. Possono altresì presentare domanda gli studenti iscritti all'ultimo anno del dottorato, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione, pena decadenza/risoluzione del relativo contratto.
2. Ai sensi dell'art. 22, comma 5 della l. 240/2010, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la copertura di Contratti di Ricerca anche coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 1 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

ART. 4 – INCOMPATIBILITÀ

1. Il Contratto di Ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità

internazionale per motivi di ricerca.

2. Il Contratto di Ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
3. Il Contrattista non può esercitare attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali.
4. Il Contrattista può svolgere incarichi di didattica integrativa nelle Università compatibilmente con l'attività di ricerca, previa richiesta di autorizzazione al Presidente, su parere motivato del Responsabile del progetto, sentito il Responsabile della Ricerca, previa verifica che tale attività non comporti conflitto di interessi con le attività dell'Istituto e non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività di ricerca, tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore.
Complessivamente l'impegno orario nel corso dell'anno accademico non può superare le 60 ore.
5. Al Contrattista non è consentito lo svolgimento di attività di insegnamento nella scuola, di ogni ordine o grado.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte dell'IISG.
7. Ai fini del divieto e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto della stipula del contratto il vincitore presenta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare all'Istituto qualsiasi variazione, rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa

ART. 5 - DURATA DEI CONTRATTI DI RICERCA

1. I Contratti di Ricerca di cui al presente regolamento hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo o internazionale, il Contratto di Ricerca biennale può essere prorogato fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. La durata complessiva dei Contratti di Ricerca di cui al presente Regolamento, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE, PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO

1. Per tutta la durata del rapporto, al Contrattista spetta un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, che non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, determinato in ragione dell'impegno richiesto e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 22 della legge 240/2010.
2. Il rapporto di lavoro che si instaura tra IISG e il Contrattista è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale e assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.
3. L'IISG provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.
4. Eventuali missioni in Italia o all'estero, necessarie per l'espletamento delle attività connesse al Contratto di Ricerca, potranno essere autorizzate dal Direttore Amministrativo previo parere del Responsabile della Ricerca e rimborsate nei modi e nei termini delle disposizioni adottate da IISG per il rimborso missioni dei dipendenti.

ART. 7 - SELEZIONE DEI CONTRAENTI

1. I Contratti di Ricerca sono conferiti in seguito a pubbliche selezioni per titoli e colloquio, per lo svolgimento di specifici progetti di ricerca.
2. Il bando di selezione, redatto per le finalità di cui al comma 1, è predisposto, anche in ossequio a principi e criteri generali di cui al presente Regolamento, dal Responsabile della Ricerca dell'IISG, per quanto di competenza e tenendo conto degli indirizzi espressi dal Presidente e reso pubblico con provvedimento del Direttore amministrativo, mediante pubblicazione sul sito web dell'IISG e su quelli del MUR e della UE, salve particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi.
3. Il bando deve indicare:
 - a) la tipologia contrattuale;
 - b) la durata;
 - c) la sede di svolgimento dell'attività;
 - d) la decorrenza, di norma il 1° del mese successivo all'approvazione atti delle procedure di selezione;

- e) il Settore Scientifico Disciplinare;
 - f) il Progetto di Ricerca per cui viene attivata la posizione concorsuale con le specifiche relative al finanziamento correlato;
 - g) i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione;
 - h) i criteri di valutazione e i relativi punteggi;
 - i) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - j) il trattamento giuridico, economico e previdenziale
4. Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a presentare domanda secondo le modalità indicate nel bando. Alla domanda dovranno essere allegati:
- a) curriculum scientifico-professionale in formato europeo, in pdf;
 - b) elenco dei titoli e delle pubblicazioni, in pdf;
 - c) titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione comparativa nel limite massimo indicato dal bando, in pdf;
 - d) autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il candidato attesti la durata complessiva dei rapporti di cui all'art. 22 della legge 240/2010, l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse nei confronti di IISG.
5. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito dall'avviso, di norma è di 30 giorni e comunque non inferiore a 15 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito dell'IISG.
6. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Responsabile del procedimento può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

ART. 8 - COMMISSIONI GIUDICATRICI CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI SELEZIONE

1. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore amministrativo su proposta del Responsabile della Ricerca dell'Ente ed è composta da tre componenti, scelti tra i Tecnologi o Ricercatori dell'IISG o di altri Enti di Ricerca e delle Università, tra Professori Ordinari o Associati o esperti delle materie oggetto del bando. Almeno un componente dovrà essere scelto tra non dipendenti IISG. Le funzioni di segretario potranno anche essere svolte da un componente della Commissione, nominato nella prima riunione.

2. Nella prima riunione, la Commissione elegge al proprio interno il Presidente.
3. La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri e parametri includono, per quanto riguarda i titoli: la valutazione della laurea, del dottorato di ricerca, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all'estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia sia all'estero, partecipazioni a convegni nazionali e internazionali, organizzazione di questi stessi, premi o riconoscimenti per l'attività scientifica svolta, partecipazione a comitati scientifici ed editoriali; per quanto riguarda le pubblicazioni: congruenza con le tematiche del progetto; tipologia della pubblicazione, originalità, innovatività e rigore metodologico; rilevanza scientifica della collocazione editoriale; apporto individuale nei lavori in collaborazione.
4. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati mediante l'esame dei titoli e un apposito colloquio. Il colloquio è pubblico.
5. Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione giudicatrice dispone di 100 punti complessivi di cui 60 per i titoli e 40 per il colloquio;
6. Espletate le prove, la Commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale ottenuto dai candidati.
7. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato osservando, a parità di punteggio complessivo, la preferenza per il candidato più giovane di età.
8. La Commissione deve concludere la propria attività entro sessanta giorni dalla data del decreto di nomina (salvo per motivi di impossibilità comunicati al Presidente). Essa redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anche in forma sintetica, su ciascun candidato, e in cui è indicato il vincitore, ovvero i vincitori se l'avviso prevede il conferimento di più Contratti di Ricerca.
9. La graduatoria di merito con l'indicazione del vincitore o dei vincitori sarà pubblicata, a cura del Direttore amministrativo, con le stesse forme di pubblicità previste per il bando.
10. Il Presidente, sentito il Responsabile della Ricerca, qualora il vincitore rinunci alla stipula del contratto entro il termine che gli verrà comunicato, potrà procedere allo scorrimento della graduatoria.
11. Ai componenti delle commissioni giudicatrici non è dovuto alcun compenso.

12. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del DPR 487/1994 e ss.mm.ii.
13. L'IISG si impegna a perseguire i suoi principali obiettivi di ricerca e di formazione rispettando i principi di pari opportunità, dignità e trattamento, indipendentemente dal genere, orientamento sessuale, etnia, religione, età e condizioni economiche. A tale finalità, il presente Regolamento, rispetta i principi trasversali previsti dal Regolamento UE 2021/241, in particolare sul principio della parità di genere, il principio di protezione e valorizzazione dei giovani e il principio di superamento dei divari territoriali.

ART. 9 - CONFERIMENTO DEL CONTRATTO DI RICERCA E STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il Direttore amministrativo, mediante apposito provvedimento, conferisce al vincitore un Contratto di Ricerca di durata pari a quella prevista nel Bando di selezione, dandone comunicazione al vincitore medesimo. Quest'ultimo, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento, dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 4, del presente regolamento. Al provvedimento è allegato il contratto di diritto privato di lavoro dipendente a tempo determinato della durata prevista dal bando di selezione e la decorrenza. Il contratto contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, le principali attività di ricerca affidate, i compiti, il trattamento economico e previdenziale spettante.
2. Il Contrattista svolge l'attività di lavoro presso la sede dell'IISG o, ove previsto dalle esigenze del Progetto, in altra sede definita dal Responsabile del progetto, in accordo con il Presidente, sentito il Responsabile della Ricerca.
3. Il contratto deve prevedere lo svolgimento di una specifica attività di ricerca, ovvero la collaborazione ad un programma di ricerca o a una fase di esso.
4. Il Contrattista è tenuto a rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, dal Codice di comportamento, dal Codice etico dell'IISG e dalla normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di privacy e trattamento dei dati personali, in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

ART. 10 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Contrattista articola la prestazione lavorativa di concerto con il Responsabile della ricerca.
2. Il Contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'IISG.
3. La competenza disciplinare è quella prevista dal CCNL istruzione e ricerca. Ai sensi del art. 10 del Regolamento del Personale di IISG approvato con delibera del CdA n. 22 del 20.05.2022, il titolare del potere disciplinare è il Direttore Amministrativo.
4. Al Contrattista si applicano le norme in materia di:
 - a) tutela e sostegno della maternità e della paternità;
 - b) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili;
 - c) congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.

ART. 11 - VERIFICA DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRATTISTA

1. È prevista una valutazione dell'attività svolta dal Contrattista ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga del Contratto di Ricerca, da comunicarsi entro 3 mesi dalla scadenza, con le modalità di seguito precisate.
2. Il Responsabile della Ricerca dell'Ente, su proposta del Responsabile del Progetto di Ricerca, valuta l'attività di ricerca svolta dal Contrattista in ragione della funzione assegnata, nonché i lavori scientifici eventualmente prodotti. L'esito di tale valutazione è formalizzato e trasmesso al Contrattista e al Presidente.
3. Il Responsabile della Ricerca dell'Ente, sulla scorta di tale valutazione può proporre il rinnovo o la proroga di tale contratto per un periodo funzionale al Progetto di Ricerca finanziato e comunque entro una durata massima di 5 anni, nel rispetto delle previsioni normative vigenti.

ART. 12 - RINNOVO DEL CONTRATTO DI RICERCA

1. Il Contratto di Ricerca potrà essere rinnovato, una sola volta per ulteriori due anni, qualora la prosecuzione del progetto di ricerca sia necessario al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere.
2. Il rinnovo è subordinato alla verifica della relativa copertura finanziaria nell'ambito del

medesimo progetto di ricerca.

3. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a cinque anni, come previsto dall'art. 5 comma 2.

ART. 13 - DECADENZA DAL CONTRATTO DI RICERCA

1. Decadono dal diritto all'attribuzione del Contratto di Ricerca i vincitori che non facciano pervenire all'IISG, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione, la dichiarazione di accettazione di cui al precedente articolo 9, comma 1.
2. Il Contrattista che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, su proposta del Responsabile della Ricerca dell'Ente o del Responsabile del progetto, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore fruizione del Contratto di Ricerca con disposizione del Presidente e formalizzato con motivato provvedimento del Direttore amministrativo.

ART. 14 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. La cessazione del rapporto di lavoro del Contrattista è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
3. Il Contrattista può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà al Contrattista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
4. Il recesso dal contratto da parte dell'IISG è disposto con provvedimento del Direttore, previa disposizione del Presidente su presentazione di una motivata richiesta, redatta dal

Responsabile della ricerca e dal Responsabile del progetto.

ART. 15 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento, previsto dall'art. 22 comma 3 della legge 240/2010 e ss.mm.ii., adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della delibera con adeguata pubblicità sul sito web istituzionale dell'IISG.
2. L'IISG assicura il pieno rispetto delle determinazioni che saranno assunte in sede di contrattazione collettiva, come previsto dal comma dell'art. 22, comma 6 della Legge 240/2010 e ss.mm.ii.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni (normative e contrattuali) di settore e il codice civile.